

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 BUSTO ARSIZIO – Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

001314	30.11.2017
_____	_____
N°	DATA

adottata ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., della L.R. 30 dicembre 2009, n. 33 s.m.i. e della D.G.R. n. X/4639 del 19 dicembre 2015

OGGETTO:

**RICORSO EX ARTT. 414 E SS. C.P.C. AVANTI IL TRIBUNALE DI BUSTO
ARSIZIO - SEZ. LAVORO PROMOSSO DA M.G. CONTRO L'ASST DELLA
VALLE OLONA. PROVVEDIMENTI RELATIVI.**


IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che con deliberazione della Giunta Regionale n. X/4482 del 10.12.2015 avente ad oggetto: "Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona", è stata costituita a partire dal 1° gennaio 2016 l'Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona con sede legale in Busto Arsizio, Via Arnaldo Da Brescia, 1 – 21052 Busto Arsizio;

Dato atto che la nuova ASST della Valle Olona è stata costituita mediante fusione per incorporazione dell'Azienda Ospedaliera "Ospedale di Circolo di Busto Arsizio" con scorporo del Presidio Ospedaliero di Tradate e dell'Azienda Ospedaliera "Ospedale Sant'Antonio Abate di Gallarate" e contestualmente conferimento da scissione di strutture sanitarie e sociosanitarie degli ex distretti dell'ASL della Provincia di Varese;

Visto il ricorso ex art. 414 e ss. c.p.c. n.1052/2017 promosso avanti il Tribunale di Busto Arsizio – sez. lavoro da M.G., notificato al prot. n.50101 del 3.11.2017, contro l'ASST della Valle Olona al fine di:

- accertare e dichiarare il mancato pagamento delle somme dovute a parte ricorrente a seguito della sentenza n.98/2015 del Tribunale di Busto Arsizio che dichiarava il diritto della ricorrente ad essere retribuita per il tempo necessario ad indossare e dismettere la divisa, quantificato in 8 minuti complessivi a turno, condannando



AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

l'Azienda al pagamento del corrispettivo dovuto a titolo di retribuzione maturata dal 24.9.2009 e successivamente maturanda,

- condannare l'Azienda convenuta al pagamento in favore della ricorrente dell'importo di € 2.136,46, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;

Dato atto che risulta pendente l'appello al Consiglio di Stato promosso dall'allora Azienda Ospedaliera di Gallarate per la riforma della sentenza di cui sopra, formalizzato con deliberazione n.898 del 29.12.2015, che – tra l'altro – nomina l'Avv. Stefano Beretta quale patrocinatore dell'Ente;

Visto il parere dell'Avv. Beretta espresso con nota prot. n. 34458 del 18.7.2017 circa l'opportunità per l'Ente di costituirsi in giudizio nei precedenti analoghi ricorsi, confermato con nota prot. n.50934 dell'8.11.2017;

Richiamata tutta la normativa vigente, la documentazione agli atti inerente la controversia in argomento, nonché l'orientamento giurisprudenziale prevalente in materia;

Valutata l'opportunità per l'Ente di costituirsi in giudizio;

Atteso, stante l'attuale impossibilità per assenza dal servizio del legale dell'Azienda di assegnare all'ufficio interno la difesa dell'ente, di attingere dall'elenco aziendale degli avvocati libero professionisti cui conferire incarichi di patrocinio legale di cui a deliberazione n.437 del 13.4.2017;

Visti i nominativi dei legali inclusi nella sezione di interesse del predetto elenco e ritenuto di conferire l'incarico di rappresentare l'Azienda nel procedimento di che trattasi all'Avv. Stefano Beretta con studio in Milano, che risulta dal curriculum prodotto competente nella materia di cui all'oggetto;

Esaminato il preventivo trasmesso dall'Avv. Beretta con la sopra citata nota prot. n. 50934/2017, redatto in applicazione delle tariffe minime previste dal Decreto Ministeriale n.55 del 10.3.2014, in relazione al valore della controversia, ulteriormente ridotte di oltre il 10%, relativo alle spese legali da sostenere nel giudizio di che trattasi, pari ad un importo complessivo di € 1.500,00, oltre spese generali nella misura ridotta del 10%, IVA e cpa;

Dato atto che è stata acquisita l'attestazione di regolarità amministrativa espressa dal Responsabile del Procedimento, ai sensi del decreto legislativo n.286/1999 e del decreto legislativo n.123/2011, giusta proposta pervenuta in data 27/11/2017, registrata al progressivo n.1412 ed acquisita agli atti della S.C. Affari Generali e Istituzionali;

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 BUSTO ARSIZIO – Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di costituirsi in giudizio e di nominare l'Avv. Stefano Beretta con studio in Milano, quale patrocinatore dell'ente nella predetta causa;

Sentito il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore SocioSanitario ai sensi della normativa vigente;

DELIBERA

1° - di prendere atto del ricorso ex art. 414 e ss. c.p.c. avanti il Tribunale di Busto Arsizio in funzione di Giudice del Lavoro numero 1052/2017 promosso M.G. contro l'ASST della Valle Olona.;

2° - di costituirsi in giudizio nel ricorso di cui al precedente punto 1), conferendo incarico all'Avv. Stefano Beretta del foro di Milano, al quale viene rilasciata delega alla rappresentanza e difesa;

3° - di stipulare a tal fine il contratto di prestazione d'opera intellettuale di cui al testo allegato a parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, unitamente al preventivo di compenso predisposto dall'Avv. Stefano Beretta, in conformità ai criteri di cui all'art. 6 del regolamento per l'istituzione e la gestione dell'elenco aziendale degli avvocati libero professionisti a cui conferire incarichi di patrocinio legale di cui alla deliberazione n.437 del 13.4.2017;

4° - di dare atto che l'onere del presente provvedimento ammonta a presunti € 2.500,00 e sarà contabilizzato al conto 705140022 "Patrocini Legali" del Bilancio dell'Azienda – anno 2017 (sottobudget 2017001454);

5° - di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi della L.R. 33/2009 e s.m.i. "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità".

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Marco Passaretta)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr.ssa Caterina Maria Tridico)

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO
(Dr. Enzo Brusini)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Giuseppe Brazzoli)

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE
PER ASSISTENZA LEGALE

In esecuzione della deliberazione n. _____ del _____

TRA

l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valle Olona, codice fiscale n. 03510190121, di seguito più brevemente denominata "ASST", qui rappresentata dal suo Direttore Generale e rappresentante legale Dr. Giuseppe Brazzoli, domiciliato per la carica in Busto Arsizio, via Arnaldo da Brescia n. 1,

E

l'Avv. Stefano Beretta, di seguito "l'Avvocato", nato a Casarile l'08/07/1950, con studio in Milano, Via Santa Barnaba n. 32, P.I. 08304030151, C.F. BRTSFN50L08B938Z,

premessso

che è stato notificato ricorso ex artt. 414 e ss. c.p.c. N. 1052/2017 promosso avanti il Tribunale di Busto Arsizio – sez. lavoro da M.G., notificato al prot. n. 50101 del 3.11.2017, contro l'ASST della Valle Olona, al fine di accertare e dichiarare il mancato pagamento delle somme dovute a parte ricorrente a seguito della sentenza n. 98 del Tribunale di Busto Arsizio che dichiarava il diritto della ricorrente ad essere retribuita per il tempo necessario ad indossare e dismettere la divisa, quantificato in 8 minuti complessivi a turno, condannando l'Azienda al pagamento dell'importo indicato;

si stipula e si conviene quanto segue:

Art. 1 - Efficacia delle premesse del contratto

La premessa costituisce parte integrante della presente scrittura.

Art. 2 - Conferimento e oggetto dell'incarico

L'ASST conferisce all'Avvocato, che accetta, l'incarico di rappresentarlo, di assisterlo e difenderlo nella controversia di cui in premessa.

L'ASST dichiara di essere stata adeguatamente informata dall'Avvocato del grado di complessità della controversia.

L'ASST dichiara altresì di essere stata informata dall'Avvocato di tutte le circostanze prevedibili al momento della stipulazione del contratto.

L'ASST, in relazione all'incarico conferito, si impegna a sottoscrivere in favore dell'Avvocato mandato speciale e a fornire al difensore tutti i documenti e le informazioni necessarie per l'espletamento dell'incarico.



Art. 3 - Obblighi dell'Avvocato.

Le prestazioni oggetto del presente contratto dovranno essere eseguite personalmente dall'Avvocato.

Nell'esecuzione dell'incarico l'Avvocato potrà avvalersi di sostituti ed ausiliari, sotto la propria personale responsabilità, rispondendo personalmente del loro operato nei confronti dell'ASST. Durante lo svolgimento dell'incarico, l'Avvocato avrà l'obbligo di tenere informata l'ASST di ogni avanzamento dello stato della procedura, trasmettendo alla stessa ogni atto redatto e depositato, copia dei verbali etc..

L'Avvocato si impegna ad osservare il segreto professionale e a non assumere incarichi di rappresentanza e difesa contro l'Azienda.

L'Avvocato, allo scopo di consentire all'ASST di accantonare in bilancio, nell'ambito dell'apposito fondo rischi, una somma adeguata e congrua rispetto al grado probabilistico di soccombenza, si obbliga, se richiesto, entro 30 giorni dalla stipula del presente contratto, a far pervenire all'ASST le proprie valutazioni circa l'esito del giudizio e, anche secondo eventuali criteri e modalità indicati dall'Azienda, l'importo delle somme da accantonare.

Art. 4 - Determinazione del compenso

L'ASST si obbliga a corrispondere all'Avvocato il compenso di cui al preventivo allegato al presente contratto, redatto in applicazione del Regolamento per l'affidamento di incarichi legali vigente presso la stessa ASST.

Il compenso come sopra fissato è ritenuto dalle parti adeguato all'importanza dell'opera.

Art. 5 - Termini di corresponsione del compenso

L'Avvocato si impegna ad emettere fattura elettronica per la liquidazione e successivo pagamento del relativo compenso.

L'ASST verserà l'importo entro sessanta giorni dal ricevimento della fattura elettronica, previa verifica positiva di regolarità retributiva contributiva (DURC) del professionista ai sensi del D.L. n. 69/2013 convertito in L. n. 98/2013. Il mancato pagamento degli eventuali acconti richiesti o la mancata rifusione delle spese anticipate dall'Avvocato costituiscono causa di risoluzione del presente contratto.

L'ASST è tenuta a corrispondere all'Avvocato l'intero importo risultante dal presente contratto, indipendentemente dalla minore liquidazione giudiziale e dall'onere di refusione posto a carico della controparte.

L'Avvocato potrà farsi versare direttamente dalla controparte le spese legali poste a carico di quest'ultima e trattenerle a titolo di compensazione sino a soddisfazione del proprio credito.

Art. 6 – Recesso dal contratto.

Entrambe le parti hanno diritto di recedere dal contratto con preavviso di 30 (trenta) giorni. In caso di rinuncia al mandato o di revoca o per altra causa estintiva, l'ASST verserà quanto pattuito per l'attività fino a quel momento svolta.

Art. 7 - Disposizioni di rinvio.

Per tutto quanto non espressamente previsto nei precedenti articoli troveranno applicazione le norme degli artt. 2229 e seguenti del Codice civile, quelle contenute nel Codice Deontologico Forense, approvato dal Consiglio Nazionale Forense e quelle stabilite nel Regolamento per l'affidamento di incarichi legali vigente presso la ASST, che l'Avvocato dichiara di conoscere ed accettare integralmente.



Art. 8 – Foro competente.

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in merito all'esecuzione e/o interpretazione del presente contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Busto Arsizio.

Busto Arsizio, lì

L'Avvocato

Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valle Olona
Il Direttore Generale

Le parti approvano specificamente gli artt. 4 e 8

L'Avvocato

Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valle Olona
Il Direttore Generale

Ricorso MATTEAZZI Gabriella
segreteria.avvberetta@trifiro.it

08/11/2017 10:18:36


A: roberta.labanca@asst-valleolona.it

Allegati: 1: Ricorsi ex art. 414 "tempi di vestizione".msg

Gentile Dott.ssa Labanca,

al fine di formulare il preventivo richiamo quanto già esposto nella mia precedente e-mail del 18 luglio 2017 per il contenzioso sui "tempi di vestizione" (che per comodità allego), nella quale avevo previsto, in considerazione della ripetitività degli argomenti, un importo forfettario di "euro 1500 per ricorso", oltre il 10% per spese generali, che ritengo di applicare anche in relazione a questa nuova posizione (al di sotto, quindi, di quanto previsto dal Regolamento nella Vostra richiamato).

Cordiali saluti
Stefano Beretta



Stefano Beretta
Avvocato
Via M. Perugina, 1
00187 Roma
phone: +39 06 478111
fax: +39 06 478112
e-mail: segreteria.avvberetta@trifiro.it



ASST della Valle Olona
Prot. N. 0050934/17
del 08/11/2017
Class. 1.3.2/113
C. IPA: asstvo A00: asstvo
CODICE REG. PROTOCOLLO: RP01

1314 30 NOV 2017

Allegato alla deliberazione n. _____ del _____